

CHI ROMPE PAGA?

NEL LAVORO DOMESTICO QUASI SEMPRE NO

E' DIFFICILE OTTENERE DALLA COLF IL RISARCIMENTO DEI DANNI - I CASI IN CUI SI PUÒ TRATTENERE IL 10% DEL SALARIO E UN QUINTO DEL TFR

di Bruno Benelli

Che succede se la colf fa cadere a terra il lampadario che sta pulendo o il prezioso vaso lasciato in eredità dal nonno? E se nel pulire il davanzale fa cadere per strada un vaso di fiori che cade sulla cappotta dell'auto in sosta?

I danni causati dalla collaboratrice domestica sono purtroppo all'ordine del giorno: nella massima parte dei casi derivano dalla stessa natura dei lavori, che sono pericolosi, ma talvolta anche dalla sbadataggine dell'interessata.

I danni vanno divisi in due grandi categorie:

- quelli cagionati al datore di lavoro,
- quelli causati ad altre persone.

Vediamo che rimedi ha il datore di lavoro per farsi rimborsare i danni.

Danni al datore di lavoro

Si applica l'art. 2104 del codice civile, secondo cui il lavoratore è responsabile per i danni causati nello svolgimento dell'attività, in osservanza delle direttive impartite dal datore di lavoro.

Perciò il datore di lavoro ha diritto di vedersi risarcire il danno provocato dalla lavoratrice in casa. Ma solo quando il comportamento della colf sia doloso o quanto meno colposo, cioè determinato da imprudenza, imperizia, negligenza, disattenzione.

In questi casi il datore deve chiedere alla colf per iscritto il risarcimento dei danni con la quantificazione di essi. E per far ciò ha cinque anni di tempo dall'evento, pena la prescrizione del diritto.

Guardiamo però alla vicenda con spirito pratico e chiediamoci: la colf ha le possibilità economiche di risarcire il danno? In genere la risposta è negativa

e quindi diventa impossibile per la famiglia rientrare nelle spese. Si deve perciò instaurare una lite giudiziaria, con l'inevitabile immediato licenziamento dell'interessata. E spesso questo risultato è scartato dalla famiglia, alla quale il lavoro svolto dalla colf sta bene, salvo l'incidente di cui stiamo parlando.

E' quindi consigliabile cercare di mettersi d'accordo e accettare la restituzione di una certa somma mensile fino allo soddisfacimento totale del danno.

Interpellateci sul sito internet
www.assindatcolf.it

Ricordando in ogni caso che, secondo consolidata giurisprudenza, la trattativa non deve superare il 10% del salario e che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro (anche in seguito al danno subito), si può compensare il credito con la riduzione, fino ad un massimo del quinto, delle somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto (Tfr).

Danni a terzi

Se il vaso di cui abbiamo parlato cade invece sulla testa al passante, che deve per questo essere ricoverato in ospedale

per la cure e sopportare spese, chi paga? Certamente la colf. Ma l'art. 2049 del codice civile allarga la responsabilità anche al datore di lavoro per il fatto illecito del domestico. E poiché il danno ha sempre natura patrimoniale è chiaro che il danneggiato ha tutto l'interesse a rivolgersi al datore di lavoro (e se del caso citarlo in giudizio) per garantirsi più probabilità di essere risarcito.

Il datore di lavoro, se paga (o se viene condannato a pagare), ha l'azione di rivalsa verso la colf e quindi può chiedere il rimborso di quanto versato. Ma qui torniamo a tutte le difficoltà indicate in precedenza.

Una importante precisazione: se dal fatto dovessero discendere delle implicazioni di carattere penale, le conseguenze non possono che ricadere su chi quel fatto ha commesso e cioè sulla lavoratrice.

Conclusioni

Insomma, da qualunque parte si giri, il datore di lavoro è sempre in mezzo ai guai. Quali rimedi possono essere posti in atto per evitare i danni? Sono due:

- una scelta superoculata della colf,
- una polizza accesa presso una compagnia di assicurazione per garantirsi dai negativi risvolti economici e finanziari degli incidenti domestici.

LA NOSTRA TESSERA



La tessera associativa viene inviata a tutti i soci in regola con le quote.

Può essere utilizzata per ottenere informazioni presso la sede Assindatcolf della provincia di residenza.